

Newsletter **3/2024**

In questa uscita

Anticorruzione

Ordini professionali e conflitto di interesse del Consigliere: ANAC invita all'astensione

ANAC: cumulabilità degli incarichi di RPCT e RASA

Revoca del RPCT, tutele approntate e potere di riesame dell'ANAC

Rotazione straordinaria nei comuni dalle piccole dimensioni: l'orientamento di ANAC

Anticorruzione e Trasparenza

Bandi di concorso e trasparenza dei dati: le indicazioni di ANAC

Trasparenza e Privacy

Accesso generalizzato e procedure di selezione: legittimo il rigetto in ragione della tutela dei dati personali

Privacy

La targa di un autoveicolo è un dato personale: la Cassazione ribadisce che il trattamento deve essere conforme all'art. 5 del GDPR

Ordini professionali e conflitto di interesse del Consigliere: ANAC invita all'astensione

Facendo seguito ad una richiesta di parere pervenuta da un Presidente di un ordine professionale, ANAC con atto del Presidente del 20 marzo u.s. ha ribadito il dovere di astensione di un Consigliere che versi in una situazione di conflitto di interessi.

L'Autorità, nel rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, ha chiarito che il conflitto di interessi si realizza quando il pubblico funzionario -per tale intendendosi anche il Consigliere dell'Ordine- persegue un interesse privato di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, e non puramente ed esclusivamente l'interesse pubblico al quale l'azione amministrativa deve tendere; in particolare, ANAC ha fatto riferimento ad una nozione ampia di conflitto ricomprendente non solo le situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 D.p.r. 62/2013, ma anche qualsiasi situazione potenzialmente idonea a minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al funzionario pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

Rispetto alla corretta condotta da mantenere, l'ANAC ha evidenziato che la principale misura di prevenzione del conflitto di interessi si concretizza in via preliminare nell'obbligo di segnalazione della situazione di conflitto da parte del soggetto interessato e successivamente nell'obbligo di astenersi dal partecipare alla decisione.

ANAC, inoltre, avuto riguardo all'autoregolamentazione di cui l'Ordine era già dotato, ha sottolineato che lo stesso Codice di comportamento specifico dei dipendenti dell'Or-

dine dispone per l'obbligo di astensione e che, come si evince dalla lettura dello stesso, la sua applicabilità si estende anche a tutti i collaboratori e consulenti, ai consiglieri e ai revisori che sono tenuti a rispettare i principi di imparzialità, integrità, lealtà, riservatezza e trasparenza nell'esercizio dell'azione amministrativa.

I chiarimenti pervenuti da ANAC, per quanto si innestino in regole già tracciate dal DPR 62/2013 meglio noto come "Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici", si pongono come un utile strumento interpretativo per i seguenti motivi:

- sottolineano che il Consigliere dell'Ordine soggiace al codice specifico dei dipendenti per quanto riguarda regole e comportamenti generali che, come tali, risultano sempre applicabili
- evidenziano che il conflitto si ravvisa anche in situazioni potenzialmente idonee a ledere il principio di imparzialità, chiarendo l'intenzione del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza
- indicano il consigliere come "pubblico funzionario" ovvero come soggetto deputato al perseguimento del pubblico interesse, in quanto componente dell'organo politico amministrativo dell'ordine
- danno atto dell'importanza degli atti di autoregolamentazione -quale il codice specifico dei dipendenti approvato dallo stesso Consiglio dell'Ordine- quale strumento di prevenzione della corruzione intesa come "mala administration".

ANAC: cumulabilità degli incarichi di RPCT e RASA

Con atto del Presidente del 20 marzo u.s., ANAC – a seguito di una richiesta di parere di un Sindaco e di un Segretario generale di un Comune- è intervenuta sulla questione relativa alla cumulabilità degli incarichi di RASA e RPCT in capo al Segretario generale.

Come noto, l'art. 1, comma 7, L. 190/2012 detta una specifica disciplina per l'individuazione del RPCT negli enti locali e dispone che l'incarico deve essere affidato al segretario o al dirigente apicale; tuttavia, al fine di preservare l'imparzialità e l'adeguato assolvimento delle funzioni, l'incarico di RPCT può essere affidato ad un altro soggetto con l'obbligo di motivare adeguatamente il provvedimento di nomina.

A fronte di tale possibilità, tuttavia, ANAC ha prioritariamente -e in via generale- individuato specifiche categorie di soggetti per i quali l'incarico di RPCT darebbe luogo ad incompatibilità, ovvero:

- Dirigente titolare di funzioni gestorie o ad alto rischio corruttivo
- RPD – Responsabile Protezione Dati
- Componente dell'OIV o dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari

Relativamente alla figura del RASA, l'Autorità ne ripercorre il ruolo e la funzione, chiarendo che lo stesso è respon-

sabile dell'iniziale verifica delle informazioni contenute nell'AUSA e che allo stesso spetta la funzione di garantire l'attualità dei dati oggetto di comunicazione all'ANAC relativamente ai RUP (in caso di variazione della figura del RUP, il RASA procede alla disabilitazione del profilo e si attiva affinché il nuovo RUP esegua le procedure previste)

Alla luce di tali incombenze, ANAC ha evidenziato che il RASA non esegue un controllo sulla correttezza delle attività svolte dall'amministrazione in qualità di stazione appaltante e, in conformità a quanto anche già indicato nell'Allegato 3 al PNA 2022, ritiene possibile attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli di RASA e di RPCT; nondimeno ANAC chiarisce che potrebbe sembrare preferibile la separazione dei ruoli in quanto funzionale ad una ripartizione del carico di lavoro e delle connesse responsabilità ma che, al tempo stesso, il cumulo degli incarichi in capo ad un unico soggetto potrebbe assicurare la puntuale attuazione della misura potenziandone l'efficacia e l'effettività.

In esito a quanto sopra l'Anac, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha rilevato l'assenza di profili di criticità nel cumulo dei due incarichi conferiti al Segretario generale vista la configurazione organizzativa dell'ente che esclude la riconducibilità allo stesso di attività gestorie ad alto rischio.

Revoca del RPCT, tutele approntate e potere di riesame dell'Anac

Con delibera n. 166 del 26 marzo u.s., ANAC si è pronunciata su una delibera di Giunta comunale avente ad oggetto la revoca dell'incarico di RPCT e di Segretario generale per asserita violazione dei doveri d'ufficio; la delibera -al di là della fattispecie esaminata- fornisce un interessante approfondimento sul potere di riesame che l'Autorità può esercitare nei confronti dei provvedimenti di revoca del RPCT e consolida la tutela della stabilità dell'incarico in caso di "misuso" dell'istituto della revoca.

Come noto, l'incarico di RPCT può essere revocato in caso di inadempimento delle funzioni assegnate e per giusta causa da motivare nel relativo provvedimento di revoca; tuttavia, la normativa prescrive specifici presidi di garanzia dell'autonomia e indipendenza del RPCT e, tra questi, è in particolare previsto il dovere di segnalare ad ANAC il provvedimento di revoca da parte dell'ente o amministrazione che lo abbia adottato.

L'Autorità, pertanto, è investita di un potere che si sostanzia in un'attività istruttoria tesa a valutare la sussistenza di correlazione tra le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione e il provvedimento di revoca dell'incarico; tale potere riconosciuto ad ANAC consente alla stessa -nei casi in cui ravvisi un nesso di causalità tra la revoca e l'attività svolta dal RPCT- di formulare richiesta di riesame della decisione all'amministrazione che la ha adottata.

Rispetto al potere di ANAC, si segnala che agli enti locali si applica la disciplina di cui all'art. 1, co. 82, L. 190/2012 ai sensi della quale:

- la comunicazione all'ANAC della revoca dell'incarico deve avvenire con immediatezza e, al fine di consentire una più completa valutazione del caso, devono essere trasmessi oltre al provvedimento tutti gli elementi istruttori utili per la decisione incluse eventuali controdeduzioni del RPCT presentate nel corso del procedimento per la revoca;
- la comunicazione all'Autorità deve essere effettuata dal prefetto;
- ANAC si esprime entro il termine di 30 giorni decor-

rente dall'acquisizione del provvedimento di revoca; la decisione è assunta allo stato degli atti in ragione del termine breve che non consente l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e, decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Nel caso in esame e durante l'istruttoria ANAC ha evidenziato che il provvedimento di revoca è correlato alle funzioni espletate quale RPCT e pertanto è collegato allo svolgimento dell'attività di prevenzione della corruzione; in particolare, con specifico riguardo ai processi su cui il RPCT ha svolto le proprie attività, e che sono stati poi causa della revoca, ANAC ha rilevato che:

- i processi amministrativi di reclutamento del personale sono riconducibili all'area di rischio "concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera", disciplinata dall'art. 1, co. 16, lett. d), L. 190/2012 e pertanto le attività svolte dal RPCT su questa area costituiscono attività correlate ad un'area di rischio mappata nel PTPCT e sottoposta a monitoraggio a cura del RPCT;
- la predisposizione e trasmissione della bozza del PTPCT -attività che la Giunta Comunale asseriva essere state omesse e quindi costituire inadempimento del RPCT- erano state invece svolte anticipatamente e sottoposte all'organo di indirizzo politico per l'approvazione quando il relativo termine non era ancora scaduto.

A seguito di tale ricostruzione, l'Autorità ha disposto l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 82, L. 190/2012 per la ricorrenza di un nesso di correlazione fra le misure adottate nei confronti del RPCT e l'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione con conseguente richiesta di riesame delle misure.

Per pura completezza di ricorda che ANAC ha, inoltre, valutato che la revoca dell'incarico di RPCT costituisca "misure discriminatoria, diretta o indiretta" di cui all'art. 1, co. 7, della L. 190/2012. Pertanto, in caso di revoca dell'incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell'Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell'attività di prevenzione della corruzione da questo svolta, si applica l'art. 1, co. 7 della L. 190/2012.

Rotazione straordinaria nei comuni dalle piccole dimensioni: l'orientamento di ANAC

Con atto del Presidente del 26 marzo u.s., ANAC ha fornito indicazioni circa l'applicabilità dell'istituto della rotazione straordinaria nelle piccole realtà organizzative. In particolare, a seguito di specifica richiesta di parere di un segretario comunale, si è espressa circa la possibilità per i dipendenti di omettere la comunicazione dell'avvio di procedimenti penali proprio in virtù delle ridotte dimensioni dell'ente.

A riguardo, ANAC ha riepilogato quanto segue:

- la rotazione straordinaria configura una misura di prevenzione della corruzione disposta al fine di evitare un pregiudizio all'immagine dell'ente derivante dalla permanenza nell'ufficio del dipendente indagato o imputato in un procedimento penale;
- i presupposti per l'applicazione della rotazione straordinaria, ai sensi delle Linee guida Anac adottate con delibera n. 215 del 26 marzo 2019, si individuano nell'avvio del procedimento penale per la commissione di reati contro la PA, nonché nell'apertura di un procedimento disciplinare per le condotte che possono integrare analoghi delitti;
- la rotazione straordinaria è obbligatoria per i reati contemplati dall'art. 7 L. 69/2015;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. I-quater, D.lgs. 165/2001, i dirigenti provvedono al monitoraggio delle attività ad elevato rischio corruzione disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione straordinaria del personale nel caso di procedimenti penali;
- l'art. 35bis D.lgs. 165/2001 disciplina il divieto di assegnazione agli uffici preposti alla gestione del personale, delle risorse finanziarie e dei contratti pubblici dei dipendenti condannati per delitti contro la PA.

In considerazione di ciò e della circostanza che il Comune -pur ricorrendo un'ipotesi di applicazione facoltativa della rotazione straordinaria (i dipendenti erano stati indagati per abuso d'ufficio che, come noto non è contemplato nell'art. 7 della L. 69/2015), ANAC ha ritenuto che il Comune abbia operato in violazione della normativa anticorruzione e che, contrariamente a quanto fatto, avrebbe dovuto adottare un provvedimento al fine di valutare la destinazione dei due dipendenti ad uffici diversi.

L'Autorità, riferendosi alla fattispecie concreta, ha inoltre sottolineato:

- che lo spostamento di uno solo dei due dipendenti indagati, in occasione di una procedura di riorganizzazione e peraltro nell'area lavori pubblici altrettanto caratterizzata dall'esercizio di attività ad alto rischio corruttivo, fosse inidonea ad evitare un pregiudizio all'immagine di imparzialità della PA;
- le ridotte dimensioni dell'ente quale motivo dell'omessa comunicazione fosse una circostanza inconferente, poiché il Comune ha un organico composto da n. 28 dipendenti e n. 7 apicali.

ANAC, infine, ha invitato il Comune a procedere ad una rivalutazione dei rischi, a potenziare le misure di prevenzione programmate nonché sensibilizzare il personale all'osservanza da parte dei dipendenti comunali dell'obbligo di comunicazione dei procedimenti penali avviati a proprio carico, come anche disciplinato nel Codice di comportamento adottato dal Comune.

Bandi di concorso e trasparenza dei dati: le indicazioni di ANAC

Con atto del Presidente del 13 marzo 2024, ANAC ritorna sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai bandi di concorso ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 33/2013, a seguito della richiesta di parere da parte di un Comune concernente la pubblicazione delle graduatorie di concorso.

L'Autorità, in conformità all'art. 19 D.lgs. 33/2013, ha ribadito che sulle PPAA grava l'obbligo della pubblicazione dei dati relativi ai bandi di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo, di personale e grava l'obbligo di pubblicare i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove scritte e le graduatorie finali in esito alla procedura competitiva.

Relativamente alla pubblicazione dei dati relativi alle graduatorie finali è utile rammentare che il Garante per la protezione dei dati personali con le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, ha consentito la sola pubblicazione e diffusione dei dati personali necessari e

proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.

È di chiara evidenza che, qualora siano presenti dati personali riferiti ai candidati, deve essere sempre disposto un bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e la tutela della riservatezza provvedendo, in caso di dati che esulano dalla finalità di trasparenza, al relativo oscuramento negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online.

Alla luce di quanto detto, l'Anac ha ritenuto conforme alla normativa vigente l'operato del Comune che ha pubblicato la graduatoria finale mediante anonimizzazione delle informazioni relative ai candidati idonei non vincitori.

Chiarimenti sul tema sono anche reperibili nelle FAQ in materia di trasparenza disponibili al link: <https://www.anticorruzione.it/-/obblighi-di-pubblicazione-concernenti-i-bandi-di-concorso-art.-19-d.lgs.-33/2013->

Accesso generalizzato e procedure di selezione: legittimo il rigetto in ragione della tutela dei dati personali

Il Garante privacy, a seguito di richiesta di parere ex art. 5, co. 7 del d. lgs. n. 33/2013 da parte del RPCT di un Comune, ne ha confermato l'operato ritenendo legittimo il rigetto di due istanze di accesso civico aventi ad oggetto i cv e l'elenco delle domande presentate per procedure di selezione per alcune cariche istituzionali; il Garante, infatti, ha ritenuto che fosse prevalente la tutela dei dati personali dei controinteressati ai sensi dell'art. 5bis, co. 2, lett. a), D.lgs. 33/2013.

L'Autorità, dopo un veloce richiamo all'obbligo di pubblicazione concernenti dati e informazioni sui soggetti titolari di incarichi di vertice, richiama il principio disposto dall'art. 5, co. 2. D.lgs. 33/2013 secondo cui "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" e sancisce la legittimità del rifiuto nel caso in cui l'accesso arrechi un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Rispetto alla richiesta di accesso civico all'elenco dei partecipanti e ai cv di coloro che hanno presentato la candidatura ma non sono stati selezionati, l'Autorità rileva che non sussistono ai sensi del Decreto Trasparenza obblighi di pubblicità dei dati personali dei singoli partecipanti a una selezione pubblica.

Secondo il Garante privacy, infatti, la conoscenza della partecipazione a una selezione pubblica e quindi la connessa volontà di voler cambiare lavoro, può determinare conseguenze sul piano relazionale e professionale dei controinteressati che non hanno superato la selezione;

altresì, l'ostensione dei cv può consentire l'accesso a numerosi dati personali determinando un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale, generando quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), D. lgs. 33/2013.

Il Garante, infine, ha chiarito che il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di limitazione della finalità ai sensi del quale i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, nonché nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati ovvero adeguati, pertinenti e limitati alle finalità del trattamento.

In esito a quanto sopra ed in conformità ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico, l'Autorità ha ritenuto conforme alla normativa vigente il rigetto dell'amministrazione alla richiesta di accesso civico all'elenco dei partecipanti e ai cv di coloro non selezionati, impendendo altresì l'accesso civico parziale (art. 5-bis, co. 4, D. lgs. 33/2013), poiché fornendo la copia dei documenti con dati oscurati si consentirebbe comunque l'identificazione dei controinteressati.

Il Garante privacy da ultimo ha ribadito che è fatta salva la possibilità per l'istante di accedere ai dati e documenti richiesti attraverso il diverso istituto dell'accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, dimostrando di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

La targa di un autoveicolo è un dato personale: la Cassazione ribadisce che il trattamento deve essere conforme all'art. 5 del GDPR

Con l'ordinanza n. 4648/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un interessante chiarimento in materia di protezione dei dati personali, evidenziando che anche il numero di targa di un'autovettura costituisce un dato personale idoneo a identificare il soggetto interessato.

Ricorda la Cassazione che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) e c), D.lgs. 196/2004, per dato personale si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e che i dati identificativi configurano dati personali che permettono l'identificazione dell'interessato.

È di chiara evidenza per la Corte, in conformità a precedenti orientamenti, la riconducibilità della targa automobilistica nell'alveo dei dati personali idonei a identificare il proprietario del veicolo e dunque in grado di generare quel collegamento funzionale tra i dati personali e la persona fisica, rilevante in materia di protezione dei dati personali; ad ulteriore specificazione la Corte chiarisce che, anche in caso di impiego di parcometri, il numero di targa dei veicoli costituisce un dato personale idoneo a risalire alla persona dell'utilizzatore del parcometro con conseguente profilazione dei dati personali.

Riferendosi al caso di specie, concernente il ricorso avverso l'annullamento da parte del Tribunale della sanzione emessa dal Garante privacy nei confronti di un Comune che aveva pubblicato nel sito internet il numero di targa di un'autovettura estranea alla violazione accertata, la Corte rileva che la divulgazione del numero della targa connessa con gli altri elementi confluiti nella documentazione fotografica (luogo, ora e contesto di riferimento) ha com-

portato un trattamento automatizzato dei dati personali non pertinenti ed eccedenti la finalità perseguita.

La Corte, infine, ha evidenziato che è necessario accertare la sussistenza della necessità del trattamento per il perseguimento delle finalità dell'atto adottato, verificare l'applicabilità o meno della fattispecie derogatoria ex art. 24, comma 1, lett. a), c) D.lgs. 196/2003 o dell'art. 25, comma 2, che consente la diffusione dei dati richiesti dalle forze di polizia e/o autorità giudiziarie per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

L'ordinanza 4648/2024 arriva a conferma di un orientamento già espresso dalla Corte di cassazione: con la sent. n. 35256/2023 la Cassazione Civile (sezione I) aveva ribadito che la targa di un autoveicolo costituisce un "dato personale" in quanto rientra tra le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica, precisando che tale natura di dato personale è ravvisabile *"nonostante dal dato personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico, è possibile risalire solo al nominativo dell'intestatario del veicolo che, in astratto, potrebbe anche non esserne l'effettivo utilizzatore o, addirittura, essere una persona giuridica, non oggetto di tutela da parte del GDPR, o un soggetto diverso dall'effettivo proprietario [...]."*

Vale la pena, per completezza, citare anche un orientamento diverso; con la sentenza n. 18500/2018 la Cassazione civile ha ritenuto che la targa, essendo reperibile presso il PRA, fosse un dato pubblico e pertanto non può ritenersi dato personale.

Legislazione Tecnica
Area Consulenza

Direzione Generale:
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**
email: **consulenza@legislazionetecnica.it**
web: **consulenzalt.it**

Orario Segreteria
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45